

# **REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 16/01/2019**

## **REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE**

### **ARTICOLO 1**

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'Iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537.

### **ARTICOLO 2**

La quota, che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 01 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3**

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'Iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.
3. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione.
4. In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla Osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla Osta, verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

### **ARTICOLO 4**

1. Il pagamento della quota avverrà attraverso opportuno sistema individuato dall'Ordine.
2. Tutte le comunicazioni relative al pagamento della quota verranno effettuate esclusivamente mediante comunicazione nel sito istituzionale.

## ARTICOLO 5

1. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e sostituiscono ogni comunicazione individuale.
2. Nessuna comunicazione sarà data individualmente agli iscritti. Pertanto, sarà cura degli stessi prendere visione sul sito internet dell'Ordine
3. Pertanto la mancata notifica individuale non può costituire per l'Isritto motivo di mancato o ritardato pagamento, che dovrà essere corrisposto nei termini stabiliti tramite il sistema individuato dall'Ordine.

## ARTICOLO 6

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Eccezionalmente per l'anno 2019 la quota annuale dovrà essere versata entro il 28 febbraio.

## ARTICOLO 7

La Segreteria, dopo aver verificato entro il 28 febbraio (31 marzo per l'anno 2019) lo stato dei pagamenti delle quote, anche pregresse all'adozione del presente regolamento, invierà immediatamente agli inadempienti, a mezzo P.E.C. ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, col quale notificherà ogni conseguenza cui l'Isritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

## ARTICOLO 8

La nota di sollecito, espressamente prevista dall'articolo 7, costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dall'articolo 9, con aggravio di spese e costi a carico dell'Isritto.

## ARTICOLO 9

1. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925, comporterà l'avvio automatico del procedimento disciplinare con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina.
2. Entro la data di cui al comma 1 la Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio.

3. Il Consiglio, nella prima seduta utile, dovrà deliberare l'avvio del procedimento disciplinare e successivamente trasmetterà gli atti al Consiglio di Disciplina Territoriale.
4. Il Consiglio non potrà addurre motivazioni per ritardare il provvedimento disciplinare, fatta eccezione per importanti ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate nel verbale.

#### **ARTICOLO 10**

1. L'Iscritto che provvede al pagamento della quota entro il termine di cui all'art. 9, onde evitare l'avvio del procedimento disciplinare, dovrà trasmettere alla Segreteria dell'Ordine la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale.
2. E' altresì obbligo dell'iscritto la conservazione ed eventuale esibizione, a semplice richiesta della segreteria, della ricevuta di pagamento, per almeno cinque anni successivi all'anno di riferimento.

#### **ARTICOLO 11**

Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno 01 maggio dell'anno corrente e fino al saldo della stessa verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine. (vidimazione parcelle professionali, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, ecc.)

#### **ARTICOLO 12**

1. Il Consiglio a seguito dell'adozione del presente regolamento, dovrà avviare i procedimenti di cui all'artt. 7, 8, e 9, nei confronti degli Iscritti attualmente debitori.